



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CITTA' DI GOITO
PROVINCIA DI MANTOVA
C O P I A

Nr. Progr. 78 Data: 19-12-2020

CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2021

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione in data diciannove alle ore 09:30

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

CHIAVENTI PIETRO	A	BERTASI CHIARA	P
BOCCOLA PAOLO	P	MARSILETTI NICOLA	P
BIANCARDI MATTEO	P	VACCARI AURORA	A
MARCHI FRANCO	P	TARASCHI GABRIELE	A
BELFANTI GABRIELE	P	CANCELLIERI MARIO	A
TONELLI CHIARA	A	MARCHETTI ANITA	A
CAUZZI MATTIA	P	BIANCHINI NICOLA	A
BALDINI FEDERICA	P	BRUTTI ALFRO	A
VILLAGROSSI MARTINA	P		

Presenti : 9

Assenti : 8

Assenti Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa SABINA CANDELA.

Constatata la legalità dell'adunanza il PRESIDENTE, GABRIELE BELFANTI, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità CONTABILE **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Monia Barbieri

Parere in ordine alla regolarità TECNICA **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to Monia Barbieri

Il Presidente apre la discussione e passa la parola all'assessore Izzo la quale illustra l'argomento come da relazione allegata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto precede;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

CONSIDERATO che a tutt'oggi non è stato emanato il decreto da parte del MEF per individuare le fattispecie di cui sopra;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare che può essere esercitata entro i limiti posti dall'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli

0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, confermare le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2021:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Aliquota ordinaria	1,04 per cento
Abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e per le sue pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,60 per cento
Fabbricati rurali strumentali	0,10 per cento
Terreni agricoli	1,00 per cento
Fabbricati gruppo "D", ad eccezione di fabbricati D5 e D10 "Fabbricati rurali strumentali"	1,04 per cento
Unità immobiliari per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione e che non risultino utilizzate	1,06 per cento
Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazioni"	1,06 per cento
"beni merce"	0,00 per cento

VISTO il regolamento per l'applicazione della "nuova IMU", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14.05.2020;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento approvato con delibera n. 22 del 14.05.2020, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Presenti e votanti n. 9 consiglieri: con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2021;
3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;
4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Aliquota ordinaria	1,04 per cento
Abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e per le sue pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,60 per cento
Fabbricati rurali strumentali	0,10 per cento
Terreni agricoli	1,00 per cento
Fabbricati gruppo “D”, ad eccezione di fabbricati D5 e D10 “fabbricati rurali strumentali”	1,04 per cento
Unità immobiliari per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione e che non risultino utilizzate	1,06 per cento
Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 “Istituti di credito, cambio e assicurazioni”	1,06 per cento
“beni merce”	0,00 per cento

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza di dare sollecita esecuzione al provvedimento e garantire la continuità delle attività dell’Ente.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000-.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 78 DEL 19-12-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GABRIELE BELFANTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SABINA CANDELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 09-01-2021 al 24-01-2021 ai sensi e per gli effetti dell'Art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Goito, Lì 09-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SABINA CANDELA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SABINA CANDELA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Goito, Lì 09-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SABINA CANDELA